

Sent. Nr. 3454
Dep. 1-X-10 P. 2 OTT 2010
Fasc. Nr. 295/10
Rep. Nr. _____
Cron. Nr. 15608/10

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

di Reggio Emilia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia

Dott.ssa M. Luisa Manghi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8042 R.G. 2009 promossa da:

██████████ residente in ██████████ via ██████████

rappresentato e difeso dall'avv. Luca Veronelli, con studio in Bergamo,
via G. Verdi n.3, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Gianluca Bologna in Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.11,
giusta procura rilasciata a margine del ricorso:

Attore - opponente

contro

Polizia Stradale di Modena, Parma e Milano

Prefettura di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dal dott. Andrea
Caroli:

Convenuta - opposta

Oggetto della causa: opposizione a verbali di contestazione n. SCV
0001167557 del 24.10.09, SCV0001161750 del 22.10.09, n.
SCV0001194941 del 2.11.09 e n. SCV 0001167064 del 24.10.09 emessi
dalla Polizia di Modena, Parma e Milano

Decisa all'udienza del 24.09.2010 sulle seguenti conclusioni:

Per l'attore - opponente: in via principale dichiararsi nulli, e/o annullabili e/o privi di efficacia e, pertanto, revocarsi i verbali di contestazione opposti.

In via subordinata: riconoscersi il vincolo della continuazione tra le condotte sanzionate dalle contestazioni opposte e, per l'effetto, rideterminarsi, ex art. 198 c.d.s., la sanzione pecuniaria irrogata.

In ogni caso : spese, competenze ed onorari interamente rifusi.

Per la convenuta - opposta: confermare i verbali di contestazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al ricorrente sono state accertate, tramite il sistema di misura della velocità SICVe , omologato con decreto n. 3999 del 24.12.2004 che consente il funzionamento automatico, più violazioni all'art. 142 comma 9 c.d.s. il giorno 4.09.2009 sull'Autostrada A1 Milano-Roma-Napoli, rilevate, la prima, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, la seconda nel Comune di Parma, la terza nel Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) e la quarta sull'autostrada A4 Torino - Trieste nel Comune di Bagnatica (BG).

Il ricorrente presentava ricorso in opposizione a tutti i verbali al Giudice di Pace di Reggio Emilia, competente per territorio, stante la connessione tra il primo verbale e quelli successivi, posto che la prima violazione al c.d.s. è stata accertata nel Comune di Reggio Emilia, ed eccependo l'inattendibilità del sistema SICV, la mancanza di prova circa la corretta taratura della strumentazione utilizzata e la mancanza di omologazione e dimostrazione della corretta installazione e funzionalità dello strumento.

In via subordinata chiedeva applicarsi l'istituto del "cumulo giuridico".



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale non è fondata e deve essere rigettata.

La sanzione amministrativa è stata comminata al ricorrente per la violazione dell' art. 142 comma 8 del c.d.s. per avere superato, il conducente del veicolo, di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h, considerate le tolleranze di legge, il limite massimo di 130 km/h, prescritto dall'ente proprietario della strada.

Posto che l'utente della strada è obbligato a rispettare i limiti di velocità imposti dalla Pubblica Amministrazione e regolarmente segnalati con apposita segnaletica stradale;

Visto che nel caso di specie il tratto di strada percorso dall'opponente, Autostrada A1 Milano - Roma - Napoli e Autostrada A4 Milano - Bergamo, era sottoposto al limite massimo di velocità di 130 Km/h;

Rilevato come l'autovettura procedesse ad una velocità di 172,23 km/h alle ore 22,47, di 176,46 km/h alle ore 23,53, di 177,11 km/h alle ore 23,05, di 178,99 km/h alle ore 23,13, considerate le tolleranze di legge;

Accertato che le infrazioni non sono state immediatamente contestate ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. e) c.d.s.,;

Verificato come l'art. 201 bis, comma 1 bis c.d.s, lettera e), preveda espressamente come la contestazione immediata non sia necessaria qualora l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia e nella loro disponibilità.....omissis.....;

Verificato, altresì, come l'apparecchiatura denominata "SICVe" è regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale non è fondata e deve essere rigettata.

La sanzione amministrativa è stata comminata al ricorrente per la violazione dell' art. 142 comma 8 del c.d.s. per avere superato, il conducente del veicolo, di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h, considerate le tolleranze di legge, il limite massimo di 130 km/h, prescritto dall'ente proprietario della strada.

Posto che l'utente della strada è obbligato a rispettare i limiti di velocità imposti dalla Pubblica Amministrazione e regolarmente segnalati con apposita segnaletica stradale;

Visto che nel caso di specie il tratto di strada percorso dall'opponente, Autostrada A1 Milano - Roma - Napoli e Autostrada A4 Milano - Bergamo, era sottoposto al limite massimo di velocità di 130 Km/h;

Rilevato come l'autovettura procedesse ad una velocità di 172,23 km/h alle ore 22,47, di 176,46 km/h alle ore 23,53, di 177,11 km/h alle ore 23,05, di 178,99 km/h alle ore 23,13, considerate le tolleranze di legge;

Accertato che le infrazioni non sono state immediatamente contestate ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. e) c.d.s.;

Verificato come l'art. 201 bis, comma 1 bis c.d.s, lettera e), preveda espressamente come la contestazione immediata non sia necessaria qualora l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia e nella loro disponibilità.....omissis.....;

Verificato, altresì, come l'apparecchiatura denominata "SICVe" è regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

con provvedimento n. 3999 del 24.12.2004 e l'operatore aveva preventivamente verificato la perfetta funzionalità e che l'opponente non ha provato il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione;

Considerato, infatti, come sia onere del ricorrente provare il difetto di funzionamento del misuratore di velocità come stabilito da autorevole giurisprudenza laddove viene espressamente chiarito che " in materia di violazione delle norme del c.d.s. circa i limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ. sez. 1 n. 8469/1998);

e come le risultanze delle apposite apparecchiature costituiscano fonte di prova della velocità di un veicolo ai fini dell'accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, onde dette violazioni debbano ritenersi provate sulla base dei rilievi delle suddette apparecchiature, facendo il verbale prova fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi (Cass. Civ. Sez. 1° n.8896/1997);

Accertato, comunque, che la mancata contestazione personale dell'infrazione, come sancito dalla S.C. con sentenza del 30.5.2000 n.7185, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione della obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nei termini di legge;

Rilevato, altresì, quanto alla taratura, come nessuna disposizione normativa imponga la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità (Cass. Civ. n. 14566/07 e n. 16757/07),

Quanto alla domanda subordinata:

Rilevato che il conducente del veicolo tg. DP194TG il giorno 4.09.2009, mentre percorreva l' Autostrada A1 e A4, ha violato l'art. 142, comma 8 alle ore 22,47, 23,53, 23,05, ore 23,13;

Verificata l'ordinanza n.14 del 2007 della corte Costituzionale, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981 secondo cui " le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", affermando, pertanto, la necessità per il Giudice, verificata la contiguità temporale tra gli accertamenti ed il fatto, di configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione) di durata;

Ritenuto, pertanto, di applicare le disposizioni previste dai combinati disposti degli artt. 8 legge n. 689/1981 e 198 c.d.s. e di confermare un solo verbale di contestazione con aumento della sanzione pecuniaria e di annullare gli altri

P.Q.M.

Rilevato, altresì, quanto alla taratura, come nessuna disposizione normativa imponga la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità (Cass. Civ. n. 14566/07 e n. 16757/07),

Quanto alla domanda subordinata:

Rilevato che il conducente del veicolo tg. DP194TG il giorno 4.09.2009, mentre percorreva l' Autostrada A1 e A4, ha violato l'art. 142, comma 8 alle ore 22,47, 23,53, 23,05, ore 23,13;

Verificata l'ordinanza n.14 del 2007 della corte Costituzionale, nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981 secondo cui " le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", affermando, pertanto, la necessità per il Giudice, verificata la contiguità temporale tra gli accertamenti ed il fatto, di configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione) di durata;

Ritenuto, pertanto, di applicare le disposizioni previste dai combinati disposti degli artt. 8 legge n. 689/1981 e 198 c.d.s. e di confermare un solo verbale di contestazione con aumento della sanzione pecuniaria e di annullare gli altri

P.Q.M.

Conferma il verbale di contestazione n. SCV 0001167557 del 24.10.09, fissando l'importo della sanzione in € 350,00 (€ 263,00 + 1/3), emesso dalla Polizia Stradale di Modena.

Annulla i verbali n. SCV0001161750 del 22.10.09, n. SCV0001194941 del 2.11.09 e n. SCV 0001167064 del 24.10.09 emessi dalla Polizia Stradale di Modena, Parma e Milano.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di causa.

RE li, 24.09.2010

IL GIUDICE DI PACE
(dott.ssa Maria Luisa Manghi)

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - RE
DEPOSITATO IL
- 1 OTT 2010
IL CANCELLIERE

Conferma il verbale di contestazione n. SCV 0001167557 del 24.10.09, fissando l'importo della sanzione in € 350,00 (€ 263,00 + 1/3), emesso dalla Polizia Stradale di Modena.

Annulla i verbali n. SCV0001161750 del 22.10.09, n. SCV0001194941 del 2.11.09 e n. SCV 0001167064 del 24.10.09 emessi dalla Polizia Stradale di Modena, Parma e Milano.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di causa.

RE li, 24.09.2010

IL GIUDICE DI PACE
(dott.ssa Maria Luisa Manghi)

IL CANCELLIERE

